

CONVENZIONE

Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di giugno

TRA

l'Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato (I.N.A.P.A.-Confartigianato), codice fiscale 80082070584, con sede legale in Roma, Via di San Giovanni in Laterano 152, in persona di Gianluca Cavion nato a Valdagno il 28/08/1968, codice fiscale CVNGLC68M28L551T, delegato dal Presidente e Legale Rappresentante Filippo Ribisi, nato/a Marineo (PA), il 08/09/1957, codice fiscale RBSFPP57P08E957D giusta delega concessa ai sensi dell'art.18 dello Statuto INAPA

E

FAIV codice fiscale/partita IVA 02371540242, con sede legale in Vicenza, Via Enrico Fermi, 134 in persona del Consigliere Delegato dott. Francesco Giacomini nato a San Polo di Piave il 2/08/1951 - codice fiscale GCMFNC51M02I124O,

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'I.N.A.P.A. è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali; secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001; - ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche

amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro; le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di FAIV

• l'Istituto di patronato e FAIV hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, da ritenersi operante in tutte le sedi dell'I.N.A.P.A. sul territorio della Provincia di Vicenza, FAIV conferisce all'I.N.A.P.A. l'incarico di svolgere in favore dei soggetti che si rivolgono al patronato, le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile relative a:

- azioni di monitoraggio dei bisogni dei cittadini mediante indagini, ricerche e relative elaborazioni volte alla tutela dei diritti sociali
- azioni di informazione sulle opportunità di accesso alle prestazioni di Welfare
- assistenza informatica per utenti relative alla trasmissione di istanze o certificazioni agli enti della pubblica amministrazione
- consulenza e assistenza per infortuni e malattie professionali con l'eventuale inoltro telematico delle relative comunicazioni e denunce agli enti competenti;
- rapporti con enti, amministrazioni locali, rappresentanze e istituzioni pubbliche per interventi, progetti ed attività di rappresentanza e patrocinio in ambito sociale, previdenziale, sanitario e di tutela del cittadino

- assistenza e consulenza per la contribuzione previdenziale anche con gestione delle procedure telematiche predisposte dagli enti competenti
- rilascio e gestione identità digitali
- istanze di cittadinanza italiana
- domande di ingresso di lavoratori o loro familiari dall'estero
- domande di emersione di rapporti di lavoro
- rapporti di lavoro o collaborazione per assistenti familiari
- attestati conducente
- pratiche amministrative per distacchi o prestazioni di servizi all'estero

Resta inteso che tutta l'attività svolta nell'ambito della presente convenzione non modifica in alcun modo le prerogative e gli obblighi, sinora nascenti dallo svolgimento della predetta attività, in capo ai soggetti che ne siano i titolari.

Articolo 2- Modalità di svolgimento delle attività

L'I.N.A.P.A. è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 su esplicita richiesta dei soggetti che si rivolgono agli sportelli delle proprie sedi o ai recapiti attivati negli orari di apertura al pubblico o che prendono contatto nelle modalità di accesso consentite.

L'I.N.A.P.A. espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

L'I.N.A.P.A. impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'I.N.A.P.A. è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti da FAIV sulle attività svolte.

Articolo 3- Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro. Il Patronato I.N.A.P.A. e FAIV, in quanto emanazione della medesima Organizzazione che li ha promossi, convengono che per le attività di cui all'art.1, oggetto della presente convenzione, non sia dovuto alcun rimborso o corrispettivo. L'attività predetta è pertanto svolta a titolo gratuito.

Articolo 4- Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni 1 a decorrere dall' 1 Luglio 2021 ed è tacitamente rinnovata salvo recesso di una delle due parti nei termini previsti dal successivo art.6.

Articolo 5- Responsabilità

Le parti convengono che, fermo restando la diligenza degli operatori dell'INAPA nello svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente convenzione, nessun risarcimento potrà essere richiesto da FAIV per eventuali danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dagli stessi operatori INAPA nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1.

Articolo 6- Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 30 giorni.

Articolo 7- Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8- Riservatezza e trattamento dei dati personali

È fatto obbligo agli Operatori I.N.A.P.A. di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione. L'I.N.A.P.A. è altresì tenuto al

rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9 - Pubblicazione della convenzione

L'I.N.A.P.A. pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.

Articolo 10- Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'I.N.A.P.A. e FAIV, nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.


Articolo 11- Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

I.N.A.P.A. – Confartigianato



FAIV

